

.....,li

Spett.le
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI TACENO
VIA ROMA N.4
23837 TACENO (LC)

OGGETTO: EFFETTUAZIONE DI PICCOLO INTRATTENIMENTO MUSICALE IN
FORMA TEMPORANEA del giorno
ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA SOGGETTE A S.C.I.A. SVOLTE IN UN PUBBLICO
ESERCIZIO - con capienza non superiore a 200 persone per :
piano bar, karaoke, disco bar, ecc

Il/la sottoscritto/a
nato/a a (Prov.....) il
residente a (Prov.....)
indirizzon.....
C.A.P. recapito telefonico (obbligatorio)
Cod. Fisc.,in qualità di: Titolare della ditta

.....
con sede a in Via.....
N.....C.A.P.

Esercente l'attività di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande
(superficie di somministrazione mq)
autorizzazione amministrativa per somministrazione alimenti e bevande denominata:

.....
Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi.

Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.
86, commi 1 e 3 del T.U.L.P.S.

PRESENTA

Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) per:
EFFETTUAZIONE DI PICCOLO INTRATTENIMENTO MUSICALE IN FORMA
TEMPORANEA (es. PIANO BAR – KARAOKE) per il/i giorno/i

Nonché comunicazione ai sensi art. 68 – 69 del T.U.L.L.P.S n 773/1931

*NOTE : RD 773/1934 - TITOLO III -DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI,
AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI - CAPO I DEGLI
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI*

Art. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Regolamento (Art. 124, Art. 125)

D I C H I A R A

- che effettuerà piccoli intrattenimenti musicali in forma temporanea con le seguenti modalità:

TIPOLOGIA

musica dal vivo, altro (specificare es : complesso , disc jockey, karaoke, piano bar)

detti intrattenimenti verranno effettuati

- utilizzando impianti elettroacustici di amplificazione
- non utilizzando impianti elettroacustici di amplificazione

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

specificare se solo all'interno o anche nell'area antistante: esterna di proprietà privata

DATE DI SVOLGIMENTO

i/il giorno/i

D I C H I A R A A L T R E S I '

- di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della S.C.I.A;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti (art, 11-12 del T.U.LL.P.S.);
- che l'attività di pubblico esercizio rimarrà l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale ossia non saranno appositamente allestite e rese idonee sale per accoglimento prolungato degli avventori;
- di essere in possesso del certificato SIAE (o atto equipollente);
- che l'attività di intrattenimento sarà rivolta esclusivamente alla clientele abituale e del paese, per cui non sarà pubblicizzata con interventi straordinari quali stampa di manifesti, volantini ecc. e non verrà pagato alcun biglietto d'ingresso, né verranno applicati aumenti sulle consumazioni;
- che non saranno apportate modifiche agli impianti elettrici, già a norma secondo il D.M. n°37/2008;
- che l'impiego di strumenti musicali e delle attrezzature avverrà:
 - a) in un contesto di atteggiamento passivo degli avventori;
 - b) in assenza dell'aspetto di spettacolo, in quanto il trattenimento non implica l'esercizio di attività imprenditoriale, ovvero, uno scopo, anche indiretto, di lucro;
 - c) nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, 227;

D I C H I A R A I N O L T R E

- di essere a conoscenza che l'attività di intrattenimento, concessa in deroga al superamento dei limiti d'immissione differenziale, deve ritenersi validamente autorizzata nei seguenti limiti di orario giornaliero massimo:

- venerdì e sabato dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00

Non si applica il limite differenziale di immissione

• di essere a conoscenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., di osservare le prescrizioni di seguito descritte o, comunque, impartite dall'Autorità competente ai sensi delle norme vigenti:

1. durante lo svolgimento dell'attività d'intrattenimento non dovrà essere superato il valore limite assoluto d'immissione in db (A) (ai sensi del vigente Regolamento Com. d'Igiene);
2. durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento non dovranno essere apportate modifiche alla normale sistemazione e collocazione degli arredi e pertanto non ci sarà alcun allestimento particolare di strutture soggette alla prevista agibilità;
3. dovranno essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
4. dovrà essere rispettata la quiete pubblica;

D I C H I A R A I N F I N E

Che il locale non consente una capienza contemporanea di persone superiore alle 100 unità.

Nota:

Nel caso la capienza fosse oltre le 200 persone ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 -Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – allegato 1 punto 65 dovrà o essere presentata una SCIA ai sensi art. 4 del precitato DPR o attestazione di 'non necessità'.
allegati obbligatori

- fotocopia documento d'identità valido del dichiarante;
- certificazione per i Vigili del Fuoco (eventuale) ;
- in caso di utilizzazione di strumenti elettrici – certificazione di corretto montaggio e conformità al D.M. 22/01/2008 n. 37 redatta da tecnico abilitato;

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

_____ il _____

(firma leggibile)

La firma è apposta in mia presenza

Nota:

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227- Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

(G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)

-

Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie**, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari **che utilizzino impianti di diffusione sonora** ovvero svolgano **manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali**. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

Circolare della Prefettura di LECCO – del 08/03/2013 prot 0004534- sulle competenze delle commissioni di vigilanza sui locale di pubblico spettacolo – verifica capienza pari e/o inferiore a 200 persone -